



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. ssa Daniela Cavaliere	Presidente
dott.ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.
dott. ssa Francesca Vitale	giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Elettronica Effeemme srl, con sede in Roma, in Via Pollenza n. 41 – 43 – cf e p. IVA 04560221006-

Premesso che

-) la società ricorrente indicata in epigrafe, avente quale oggetto sociale la progettazione, commercializzazione, installazione e manutenzione di impianti videosorveglianza ed attualmente affidataria, da parte delle Amministrazioni Comunali di Minervino Murge, Carbonia, Rocca di Papa, Zagarolo e Palestrina della gestione di aree di sosta nonché della manutenzione degli impianti di videosorveglianza presso la struttura alberghiera Waldorf Astoria di Roma , ha chiesto la dichiarazione d'apertura della liquidazione giudiziale dei propri beni *ex art 121 dlgs n. 14/2019 (di seguito CCII)*, allegando e deducendo

- una condizione attuale “... *di profonda sofferenza finanziaria, caratterizzata da un debito complessivo che raggiunge circa due milioni di euro...*” nei confronti, nel complesso, di fornitori, “.. *Enti Locali cui spettava il riversamento di una percentuale dei proventi delle aree di sosta come da contratto di appalto..*” , Erario ed Enti previdenziali;
- l'aggravamento della situazione finanziaria determinato dalla malattia degenerativa da cui è affetto l'amministratore unico e socio al 95% , dal connesso venir meno di nuovi ordini, e dalla recente 'intimazione di ordini di pagamento', prodromica all'avvio di azioni esecutive, che nell'insieme impediscono anche il

regolare pagamento delle retribuzioni dovute ai 23 dipendenti ed impongono la cessazione dell'attività.

Considerato in diritto che

con riferimento ai presupposti soggettivo ed oggettivo della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale -

-) alla stregua dell'art 121CCII . “ *1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza..*”;
-) il richiamato art. 2 co 1 lett d) CCII definisce d) “ *«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila*”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce poi “ *<<insolvenza>> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

Ritenuto che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente a decidere l'istanza in esame, avendo la società ricorrente la propria sede legale a Roma e dunque il proprio «centro degli interessi principali ..» , rilevante a tal fine ex art 2 co 1 lett. m) e art 27 co 3 lett. c) CCII;
-)la società ricorrente ha la forma – S.r.l. – e l'oggetto – videosorveglianza e gestione parcheggi- rientrando tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) il superamento delle soglie rilevanti ex art 2 co 1 lett d) CCII emerge evidente dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 6 2026 in cui sono esposti debiti per circa euro 1.800.000,00 che di per sé escludono la qualificabilità come ‘minore’ dell'impresa esercitata dalla società in epigrafe;
-) l'evoluzione della situazione di crisi della società in epigrafe in strutturale insolvenza , e cioè in una situazione di ormai consolidata incapacità di adempiere con regolarità le

proprie obbligazioni, invero già assunte da tempo, emerga, in particolare, dal confronto tra i dati esposti nei bilanci, di cui quelli relativi agli esercizi 2023 e 2024 approvati, e quelli, viceversa, presenti nella situazione economico- patrimoniale aggiornata al 30 06 2026, in quanto mostra

- la risalenza al 2023 della negatività del patrimonio netto, poi protrattasi negli esercizi successivi;
- il parallelo, notevole incremento dei debiti nel corso del tempo, il quale è appunto indice dell'incapacità della ricorrente di estinguerli con regolarità;
- la drastica riduzione dei ricavi da prestazioni, che viceversa dovrebbero offrire la provvista per l'estinzione dei suddetti debiti, e che invece sono esposti in euro 1.713.220,00 a conclusione dell'esercizio 2024 ed indicati in soli euro 108.942,82 al 30 06 2026;

-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

-) l'allegata prosecuzione dei rapporti con una pluralità di Amministrazioni comunali e con l'Hotel Waldorf Astoria in Roma della gestione rispettivamente di ' aree di sosta' e del parcheggio e la rilevanza pubblicistica, nel primo caso, del servizio assicurato concorrono altresì nel fare ritenere allo stato opportuna e soprattutto prudente l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio ex art 211 co 2 CCII , limitatamente a tali rami aziendali, salva la ponderazione da parte della curatela dell'opportunità e maggiore utilità per i creditori della sua cessazione , e comunque il potere del Tribunale di disporre quest'ultima ex art 211 co 7 CCII.

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 e 211 co 2 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione giudiziale di Elettronica Effeemme srl, con sede in Roma, in Via Pollenza n. 41 – 43 – cf e p. IVA 04560221006-

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott Giorgio Jachia, suo originario assegnatario in base al turno ordinario;

NOMINA

curatore l'avv Lucia Fantozzi

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

AUTORIZZA

l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa limitatamente ai rami aziendali relativi all'affidamento da parte delle Amministrazioni Comunali di Minervino Murge, Carbonia, Rocca di Papa, Zagarolo e Palestrina della gestione di aree di sosta nonché alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza presso la struttura alberghiera Waldorf Astoria di Roma,

STABILISCE

il giorno 14.10.2026 h 11,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. re la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 07 2026

Il giudice relatore

dott. Carmen Bifano

Il Presidente

dott. ssa Daniela Cavaliere